

AL 30



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA IVA: 00342960838 - TEL. (0941) 961060 - 961307 FAX (0941) 961041

Ordinanza N. 55 del 29 MAG. 2013

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DELLA DETERMINA N. 12 DEL 10 APRILE 2013 AVENTE AD OGGETTO: *REVOCA ALLOGGIO POPOLARE PAL. 7 INT. 1 di C/DA GRAZIA - VIA RISORGIMENTO DEL COMUNE DI NASO. ASSEGNATO A MARTINELLI MARIA.*

## IL SINDACO

Premesso:

che, con propria determinazione n. 12 del 10 aprile 2013 è stata revocata l'assegnazione dell'alloggio ubicato nella palazzina 7 interno 1 di C/da Grazia - Via Risorgimento, già assegnato alla sig.ra Martinelli Maria deceduta a Naso il 31.10.2008, ma abusivamente occupato dalla di lei figlia, sig.ra Calderaro Vittoria nata a Naso l'1.06.1943;

che la sig.ra Calderaro Vittoria era stata già diffidata dall'I.A.C.P., giusta nota n. 8402/11 inviata pure a questo Ente per conoscenza, a rilasciare l'immobile di cui sopra e che il termine di 90 (novanta) giorni, assegnatole dal predetto istituto per il suo rilascio, è ampiamente decorso;

che con raccomandata a.r. dell'08.03.2011 prot. n.3530 il Comune di Naso ha dato avvio al procedimento previsto dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 1035 del 30.12.1972;

richiamata la nota del 20.08.2012 a firma della sig.ra Calderaro Vittoria, introitata al protocollo dell'Ente al n° 11065 del 29.08.2012, con la quale espressamente, la stessa, riconosce e conferma di avere occupato il predetto alloggio popolare dopo il decesso della di lei madre, avvenuto a Naso il 31.10.2008;

che nel disposto della determina n. 12 del 10 aprile 2013 alla sig.ra Calderaro Vittoria è stato intimato di provvedere immediatamente al rilascio dell'alloggio popolare ubicato nella palazzina 7 interno 1 di c.da Grazia - Via Risorgimento, al contempo provvedendo a liberarlo e sgombrarlo da persone e/o cose, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del più volte citato provvedimento, con il consequenziale obbligo, a carico della intimata, di contestuale consegna delle relative chiavi in suo possesso;

che la stessa è stata inoltre avvertita, che nella denegata ipotesi di mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente capoverso, l'Ente avrebbe proceduto d'ufficio allo sgombero dei locali inerenti l'alloggio popolare dalla stessa occupato senza titolo, ovvero che il Comune di Naso avrebbe provveduto all'asporto, al deposito all'interno dei magazzini comunali ed alla custodia dei beni mobili oggetto di sgombero coatto, imputando tutte le spese a carico della sig.ra Calderaro Vittoria, con ulteriore avvertimento che il deposito dei beni, avrebbe avuto durata di 6 (sei) mesi, trascorso il quale senza che i beni fossero ritirati, previo ultimo avviso all'interessata, a mezzo di raccomandata A.R. si sarebbe proceduto, in difetto, alla vendita degli stessi o alla loro distruzione, se non vendibili;

che alla data odierna la predetta non ha adempiuto alle prescrizioni di cui al disposto della determina sindacale n. 12/2013 pur essendole stato debitamente notificato, in data 17/04/2013, il provvedimento di revoca *de quo*, come si rileva dall'avviso postale di ricevimento, sottoscritto dalla stessa;

ritenuto di dover provvedere, in sostituzione dell'obbligata, a sgomberare e rendere libero l'alloggio popolare di cui alla palazzina 7 interno 1 di c.da Grazia – Via Risorgimento previo accesso forzato al suo interno stante che l'obbligata non ha consegnato le relative chiavi;

Vista la nota prot. n. 1946 dell'11 febbraio 2013 con la quale la Sig.ra Messina Carmelina nata a Ficarra il 27/11/1958 e residente in Naso – c.da Cresta n. 60 ha presentato motivata richiesta di un alloggio stante la impossibilità di sostenere le consistenti spese di affitto dell'appartamento che abita ed il cui contratto di locazione scade in questo mese di maggio 2013, poiché disoccupata da otto anni e con difficoltà a trovare lavoro per le precarie condizioni di salute;

che la condizione di indigenza della predetta è certificata dall'indicatore della situazione economica agli atti dell'Ente;

considerato che la mancanza di un alloggio costituisce un'ipotesi di lesione indiretta dell'integrità fisica, poiché il diritto di abitazione rientra fra quelli primari della persona, ex art. 2 della Costituzione;

ritenuto di dover provvedere con urgenza alla sistemazione del predetto nucleo familiare garantendo, ove possibile, il suo diritto sociale ad una abitazione, stante che tale diritto si colloca fra quelli inviolabili dell'essere umano e, quindi deve essere adeguatamente e concretamente tutelato;

visto l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);

vista la legge regionale 09/05/86 n. 22;

visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del d. lgs. n. 267/00, i quali disciplinano le competenze per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

vista la L.R. 2/1/1979 n° 1 ed in particolare l'art. 17;

visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

#### ORDINA

1. Per i motivi esposti in premessa, che si intendono riportati e trascritti, di reiterare la revoca, della precedente assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato all'interno della palazzina 7 interno 1 di C.da Grazia – Via Risorgimento, come da determina n. 12 del 10 aprile 2013 già assegnato alla sig.ra Martinelli Maria deceduta a Naso il 31.10.2008 ed abusivamente occupato dalla di lei figlia, sig.ra Calderaro Vittoria nata a Naso l'1.06.1943.
2. Alla Polizia Municipale nonché al Comandante della locale stazione dei carabinieri di organizzare l'assistenza alle procedure di accesso all'interno dell'alloggio, stante che l'obbligata non ha consegnato le relative chiavi.
3. Di dare mandato al competente ufficio tecnico comunale, per la cura di tutte le incombenze finalizzate all'immissione in possesso dell'Ente del sopraccitato alloggio, come disposto al punto 3) della determina sindacale n. 12/2013, in luogo dell'obbligata inadempiente Sig.ra Calderaro Vittoria nata a Naso l'1.06.1943 e residente in Avenue del la Vogeaz n. 15 – 1110 Morges (Svizzera), procedendo preventivamente a redazione di dettagliato inventario e successivamente provvedendo all'asporto ed al deposito all'interno dell'autoparco comunale dei beni mobili oggetto di prelevamento coatto.
4. Disporre la custodia dei sopraccitati beni mobili, per la durata di 6 (sei) mesi, decorsi i quali senza che la proprietaria abbia provveduto al loro ritiro, previo ultimo avviso a mezzo di raccomandata A.R., si procederà, in difetto, alla loro vendita o distruzione se non vendibili.
5. Di quantificare infine, con esattezza, tutte le spese scaturenti dalle incombenze *de quibus*, le quali dovranno essere poste a carico della sig.ra Calderaro Vittoria con modalità di recupero anche forzoso.
6. L'assegnazione, in via provvisoria e contingente, alla Sig.ra Messina Carmelina nata a Ficarra il 27/11/1958 e residente in Naso – c.da Cresta n. 60 dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato all'interno della palazzina 7 interno 1 di C.da Grazia – Via Risorgimento.
7. Al Responsabile dell'area tecnica di quantificare, con proprio atto di gestione, la misura del canone mensile di locazione in relazione ai prescritti parametri già adottati dall'I.A.C.P..

8. Alla sig.ra Messina Carmelina di provvedere al pagamento del canone di locazione nella misura determinata e comunicata dal competente U.T.C., mediante versamento mensile da effettuarsi in favore dell'Ente.
9. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro il giorno dieci di ogni mese e consegna al Comune di Naso di copia di ricevuta di avvenuto versamento, con avvertimento e diffida che non provvedendo per 2 (due) mesi consecutivi, sarà attuata la procedura di revoca dell'assegnazione.
10. Solo per il primo periodo e sino alla definizione dell'iter da parte del Responsabile area Tecnica fermo restando che, comunque, l'obbligo al pagamento del canone decorre dal primo giorno di assegnazione dell'immobile, l'importo dovuto dovrà essere versato in unica soluzione ad avvenuta comunicazione e nei termini indicati dal competente U.T.C..

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento a:

- Alla sig.ra Calderaro Vittoria nata a Naso l'1/06/1943, domiciliata in Via Risorgimento pal. 7 int. 1 di C.da Grazia – 98074 Naso (ME).
- Alla sig.ra Calderaro Vittoria nata a Naso l'1/06/1943 e residente in Avenue del la Vogeaz n. 15 – 1110 Morges (Svizzera)
- Alla Sig.ra Messina Carmelina nata a Ficarra il 27/11/1958 e residente in Naso – c.da Cresta n. 60

Che copia della presente sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Messina
- Alla stazione Carabinieri di Naso
- All'Istituto Autonomo Case Popolari
- All'Area Tecnica
- All'Ufficio di Polizia Municipale
- all'Area Amministrativa
- al Presidente del Consiglio Comunale

Che alla presente ordinanza venga data la rituale pubblicità mediante le forme convenzionali.

Avverso la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al Prefetto entro 30 gg.;

Ricorso al TAR di Catania entro 60 gg.;

Ricorso straordinario al Presidente Regione Sicilia entro 120 giorni.

I superiori termini decorrono dalla data di notificazione ovvero dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 29 maggio 2013



IL SINDACO  
(Avv. Daniele Letizia)